

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Offese all'onore ed al decoro della controparte, assenza di rapporto di necessità con le esigenze della difesa: risarcimento del danno?

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'[art. 89 c.p.c.](#), ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del [diritto di difesa](#). Siffatto obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite.

NDR: in senso conforme si veda Cass. 22/06/2009, n. 14552. Per approfondimenti sul tema si veda SPINA, [Espressioni offensive dell'Avvocato: le recenti indicazioni operative](#), La Nuova Procedura Civile, 2, 2018.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2018, n. 7540

...omissis...

1. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto lecita l'espressione "persecuzione giudiziaria" adoperata in più atti e procedimenti giurisdizionali "in difetto assoluto dell'oggetto delle cause concluse" e "della veridicità accertata con tutti i provvedimenti giurisdizionali".

Lamenta che i giudici d'appello, nel decidere nei termini esposti, hanno violato la norma processuale indicata, posto che questa - sostiene - "pretende l'individuazione dell'oggetto della causa attraverso l'esame del petitum e non con ciò che esprime e sente "soggettivamente" la parte, peraltro ben al di fuori dell'oggetto della causa (nella specie affidamento condiviso), a maggior ragione se contrariamente alla verità e in modo palesemente avulso dal giudizio".

1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Secondo consolidato insegnamento di questa Corte "nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c., ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa.

"Siffatto obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite" (Cass. 22/06/2009, n. 14552).

La valutazione della sussistenza di un qualche collegamento funzionale delle espressioni offensive con le esigenze della difesa e con lo scopo perseguito in giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile nel giudizio di legittimità, salva la censurabilità della relativa motivazione nei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno fatto buon governo di tale principio, negando la fondatezza della pretesa risarcitoria per ragioni del tutto coerenti con esso (quali l'essere la locuzione adoperata non estranea all'oggetto del contendere e alle esigenze difensive, ma anzi funzionale allo scopo perseguito con gli atti difensivi nei quali essa è contenuta).

Non emerge dunque il dedotto error iuris, nè sub specie di violazione di legge (essendo correttamente ricostruito in astratto il principio di diritto cui far riferimento), nè di erronea applicazione della legge (essendo coerentemente rapportato al detto principio il fatto quale ricostruito in sentenza).

Nè le considerazioni critiche svolte dal ricorrente sono in grado di condurre a diverse valutazioni su tale piano, appuntandosi esse piuttosto proprio sulla valutazione, di merito, che ha condotto la Corte d'appello a ravvisare, nei termini detti, un collegamento funzionale tra l'espressione riferita e le esigenze della difesa: valutazione della quale si sollecita, inammissibilmente, una rivisitazione in questa sede.

2. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in tesi rappresentati: a) dall'effettivo oggetto dei giudizi cui afferiscono gli atti contenenti le espressioni offensive: vertendo tali giudizi rispettivamente sulla richiesta di affidamento condiviso (procedimento avanti il tribunale per i minorenni di Torino) e sul reclamo avverso la determinazione delle somme dovute per il mantenimento del minore (Corte d'appello di Torino), sostiene il ricorrente che nessun nesso funzionale poteva ad essi collegare le espressioni in questione;

b) dall'accertamento della illiceità del trasferimento di residenza del minore e della violazione del provvedimento del tribunale per i minorenni di Torino: rileva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, solo all'udienza del 4/11/2011, in virtù del "consenso condizionato" in quella sede manifestato da esso odierno

ricorrente, era stato autorizzato, con effetto ex nunc, il trasferimento in altra regione del minore già unilateralmente realizzato.

2.1. Anche questi motivi sono inammissibili.

Le questioni poste sono estranee al novero di quelle consentite dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile nella specie ratione temporis), quale introdotto dal DDDL. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

E' noto infatti che, a seguito di tale riforma, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre non integra tale vizio l'omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; IDDD 22/09/2014, n. 19881).

Nella specie non si denuncia l'omesso esame di fatti storici specifici, ma semmai l'erronea (meglio, non condivisa) valutazione di quei fatti.

Peraltro, l'oggetto di un procedimento giudiziario non può considerarsi fatto storico rilevante secondo il menzionato nuovo paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, costituendo esso insieme rappresentazione di fatti ma anche e soprattutto di allegazioni e argomentazioni giuridiche.

In ogni caso degli elementi di cui si lamenta l'omessa considerazione non è illustrata (nè è ravvisabile) la decisività.

3. Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, per avere i giudici d'appello:

a) affermato, contrariamente al vero, che il contenuto delle e-mail prodotte da parte appellata non era stato da lui contestato;

b) ritenuto (oltrechè inammissibile anche) infondato il motivo di gravame con cui era stata reiterata la domanda (contro-riconvenzionale) di risarcimento danni per lesione del diritto genitoriale, affermando, contrariamente al vero, che i provvedimenti del tribunale per i minorenni e della Corte d'appello smentivano l'assunto che ne era posto a base della illiceità del trasferimento di residenza del minore in altra regione, unilateralmente operato dall'ex convivente.

3.1. Il quinto motivo, da riferire al n. 4 e non al n. 3 erroneamente indicato in rubrica (v. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013), è inammissibile e, comunque, infondato.

Esso si appunta su affermazione incidentale e di rilievo marginale nella motivazione; in ogni caso il fatto che fosse contestata l'autenticità delle e-mail non rende illegittima la valutazione che ne fa la Corte d'appello, non potendosi essa ascrivere a un'erronea applicazione del principio di non contestazione, ma costituendo piuttosto mera valutazione di merito degli elementi offerti, sindacabile semmai sul piano della motivazione.

3.2. Anche il sesto motivo è inammissibile, non essendo nemmeno illustrato il dedotto error in procedendo; non è spiegato, nè si comprende, perchè l'aver ritenuto infondato il motivo di gravame in questione comporti violazione dell'art. 115 c.p.c..

In ogni caso la censura attinge solo una delle due rationes decidendi esposte in sentenza, peraltro secondaria e aggiuntiva, non anche la principale rappresentata dalla ritenuta inammissibilità della censura per difetto di interesse.

4. Con il settimo e ottavo motivo il ricorrente denuncia poi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, vizio di extrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello "accolto la domanda riconvenzionale di controparte di accertamento in condanna dell'attore" (così testualmente in rubrica).

Rileva che nella propria comparsa di costituzione in primo grado controparte aveva formulato, in via riconvenzionale, solo una domanda di accertamento del carattere

difamatorio delle espressioni nei suoi confronti usate negli esposti presentati al Consiglio dell'Ordine e che solo in successiva memoria egli aveva espressamente chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni.

4.1. Anche tali motivi sono inammissibili.

Sono infatti prospettate questioni che non risultano dedotte in appello.

Con l'appello, infatti, l'odierno ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, iterando la contestazione di merito, ma non anche eccependone l'inammissibilità.

Il ricorrente perde di vista tale passaggio omettendo di considerare che, diversamente da quanto scritto in rubrica, non è stata la Corte d'appello ad accogliere la domanda riconvenzionale di controparte ma il giudice di primo grado, la Corte d'appello avendo solo rigettato il motivo di gravame che investiva tale statuizione unicamente - come detto - per ragioni di merito.

5. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c. per avere i giudici d'appello accolto la domanda riconvenzionale di controparte in difetto assoluto di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.

Mentre infatti questo riguardava la diffamazione consumata, in due procedimenti giurisdizionali, dal DDD quale difensore della controparte, la riconvenzionale da questo opposta riguardava la diffamazione asseritamente consumata nei suoi confronti in due procedimenti amministrativi.

Tale motivo va esaminato - per ragioni di connessione congiuntamente al dodicesimo, con il quale il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere i giudici d'appello dichiarato nuovo e, pertanto, inammissibile il motivo di gravame relativo al difetto di connessione della domanda riconvenzionale di controparte.

5.1. Entrambi detti motivi (nono e dodicesimo) sono inammissibili.

Il dodicesimo perchè coglie solo una delle due autonome ragioni per cui la Corte ha giudicato inammissibile la censura già in tal senso proposta in appello.

La Corte invero ha solo incidentalmente (ancorchè erroneamente) considerato inammissibile perchè nuova, ex art. 345 c.p.c., la doglianza circa la ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale del DDD, ma la vera e principale ragione di tale ritenuta inammissibilità stava nel rilievo secondo cui la censura era "costruita come strettamente correlata alla questione della sussistenza della connessione con la propria domanda" (v. sentenza impugnata, pag. 6, primo paragrafo, ultimo periodo).

In altre parole - nella prospettiva seguita dai giudici di merito - l'inammissibilità della doglianza relativa alla mancata ammissione della domanda "contro-riconvenzionale" comportava anche l'inammissibilità della censura in punto di ammissibilità della domanda "riconvenzionale" di controparte poichè non sorretta da autonomo interesse, ma piuttosto strettamente dipendente da quella proposta in punto di (mancata ammissione) della domanda "contro-riconvenzionale".

Tale passaggio motivazionale non è fatto segno di alcuna censura e in quanto posto a fondamento della statuizione sul punto, in modo autonomo rispetto all'incidentale rilievo della novità della questione, l'unico attinto dalla censura in esame, rende come detto tale censura inammissibile, per aspecificità.

5.2. Ne discende anche l'inammissibilità del nono motivo, in quanto nemmeno esso investe questa ratio decidendi.

Si rammenti peraltro che secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito, è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea; la relativa valutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se tale opportunità è stata adeguatamente prospettata (v. ex aliis Cass. 12/05/1999, n. 4696).

Più stringente connessione è invece da ritenersi necessaria per la c.DDD reconvencio reconvencionis dell'attore, che è ammissibile nei limiti in cui la sua proposizione sia giustificata dalle difese del convenuto, costituendo essa una deroga al principio per cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione (v. Cass. 13/02/2009, n. 3639).

6. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda contro-riconvenzionale.

Precisa che solo in appello egli aveva limitato tale domanda al contenuto di accertamento, rinunciando a quello condannatorio, esercitando una legittima facoltà della parte.

6.1. Anche tale motivo è inammissibile, perchè aspecifico.

Non si comprende in che senso la suddetta precisazione dovrebbe valere a confutare la motivazione sul punto esposta in sentenza, ossia il rilievo che la questione è posta in appello solo in via di principio, ovvero per mero gusto accademico, in assenza di un effettivo interesse.

7. Con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, in quanto "provvedimento abnorme".

Anche tale censura si appalesa inammissibile.

Lungi dallo spiegare in cosa consista l'abnormità processuale di cui sarebbe frutto e espressione la sentenza impugnata, il motivo si risolve in una generica e apodittica lagnanza sull'esito del giudizio e più in generale della complessiva vicenda personale nella quale si iscrive, come uno tra altri tasselli, il giudizio in esame.

8. Con il tredicesimo il SSS denuncia ancora inosservanza dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile - perchè genericamente fondato su documenti dei quali però non si precisava quali parti fossero rilevanti o non fossero state considerate - il motivo d'appello con il quale si censurava la statuita condanna al risarcimento dei danni in favore di controparte.

Rileva di contro che da quei documenti risultava il concorso negli illeciti denunciati negli esposti: sottrazione del minore e inosservanza dolosa del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

8.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Lo è anzitutto perchè inosservante dell'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Come precisato nella giurisprudenza di questa Corte, la duplice valenza di tale prescrizione comporta che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l'onere non solo di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione), ma anche di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso) (Cass. 28/09/2016, n. 19048). Nel caso di specie almeno tale secondo onere non risulta rispettato, essendosi il ricorrente limitato a indicare gli estremi e la collocazione in atti dei documenti, senza offrire alcuna oggettiva indicazione, sia pure per riassunto, del loro contenuto, ma limitandosi piuttosto a indicare quelle che, in tesi, erano le deduzioni o argomenti da essi traibili.

La censura peraltro non intercetta la ratio decidendi, nè vale a confutare il giudizio di inammissibilità del motivo d'appello, posto che a tal fine il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto trascrivere tale motivo e illustrare le ragioni per cui lo stesso, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, avrebbe dovuto considerarsi specifico e quindi ammissibile.

Il ricorrente piuttosto argomenta, peraltro in modo oltremodo generico e assertivo, solo sulla asserita fondatezza nel merito di quel motivo d'appello.

9. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente denuncia infine, ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, per non avere i

giudici d'appello compensato almeno in parte le spese, nonostante il rigetto di due dei motivi dell'appello incidentale proposto da controparte.

9.1. Anche tale censura è inammissibile.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte l'individuazione della parte soccombente va condotta in relazione all'esito finale del processo nel suo insieme. Si tratta quindi di una valutazione globale unitaria per la quale non rilevano nè l'esito delle varie fasi del processo, se vi sono stati più gradi di giudizio, nè la pronuncia emessa su singoli oggetti della domanda. Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile, purchè sia rispettosa del principio in forza del quale la parte risultata globalmente vincitrice non può subire condanna alle spese, salvo che ricorrano i presupposti di compensazione (Cass. n. 17523 del 2011; n. 9100 del 2003; n. 9631 del 2003).

10. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso.

La peculiarità della vicenda processuale e l'alternativo esito dei gradi di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ricorrono le condizioni di cui al DDDP.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi del DDDP.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.